

Alla Camera dopo l'approvazione del Senato

L'attuale testo della legge sulle intercettazioni telefoniche

E' stato presentato alla Camera, dopo avere ricevuto l'approvazione del Senato, il disegno di legge di conversione del decreto legge in materia di intercettazioni telefoniche. Il disegno di legge (n. 1838 AC) reca come oggetto *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche"*.

Si riporta di seguito il testo dell'originario decreto legge 259/2006, con a fianco le modifiche introdotte lo scorso 18 ottobre, al Senato (n. 1013 AS).

**Decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22
settembre 2006**

Testo del decreto-legge

**Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dal
Senato della Repubblica**

Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonché ad informazioni illegalmente raccolte;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonché di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 240. - (*Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali*). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo **si** provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni.

Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non **costituisce in alcun modo notizia di reato, nè** può essere utilizzato **a fini processuali o investigativi**.

3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle **sue** modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».

Articolo 1.

1. *Identico*:

«Art. 240. - (*Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali*). - 1. *Identico*.

2. **Il pubblico ministero** dispone l'immediata **secretazione e la custodia in luogo protetto** dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni **o** comunicazioni, relativi **a** traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta

illegale di informazioni. Di essi è vietato **effettuare** copia in qualunque forma **e in qualunque fase del procedimento ed** il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione **o acquisizione **illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché** delle modalità e **dei mezzi usati oltre che** dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto **degli stessi documenti, supporti e atti**».**

Articolo 2.

1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240, **comma 2** .».

Articolo 3.

1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, **comma 2**, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.

Articolo 4.

1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all'autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, **così come**

modificato dall'articolo 1 del presente decreto, al direttore **o vice-direttore** responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.

2. L'azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa è decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali **o l'autorità giudiziaria** possano disporre ove accertino o inibiscano l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

Articolo 2.

1. *Identico:*

«*1-bis.* È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240.».

Articolo 3.

1. Chiunque **consapevolmente** detiene gli atti, **i supporti** o i documenti di cui **sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240** del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a **quattro** anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a **cinque** anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da **un** incaricato di pubblico servizio.

Articolo 4.

1. A titolo di riparazione **può essere richiesta** all'autore della **pubblicazione** degli atti o dei documenti di cui **al** comma 2 **dell'articolo 240** del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da **50.000 a 1.000.000** di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a **10.000** euro.

2. L'azione **può essere** proposta **da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.**

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali **possa** disporre ove **accerti** o **inibisca** l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 2006.

NAPOLITANO Prodi, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Amato, *Ministro dell'interno.*

Mastella, *Ministro della giustizia. Visto, il Guardasigilli:*

Mastella.